

REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265
APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.
TITOLO I. ORDINAMENTO E ATTRIBUZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE SANITARIA.
CAPO I. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

art. 1.

la tutela della sanità pubblica spetta al ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà. i servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del ministro per l'interno.

art. 2.

gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità.

il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. egli presiede il consiglio provinciale di sanità e ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.

il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario.

il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovrintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. l'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

art. 3.

i comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi della malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.

i comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; agli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e la quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti.

art. 4.

all'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni.

è fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.

i sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto.

art. 5.

le provincie provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli articoli 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.

CAPO II. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

art. 6.

la direzione generale della sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno.

art. 7.

l'istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti:

- 1** .laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;
- 2** .laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;
- 3** .laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;
- 4** .laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;
- 5** .laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica;
- 6** .indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;
- 7** .laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;
- 8** .biblioteca e museo.

con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.

il direttore generale della sanità pubblica è direttore dell'istituto; può essere sostituito in tale compito dall'ispettore generale medico capo.

art. 8.

nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello stato, delle provincie, dei comuni. i corsi predetti sono affidati al personale dell'amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'amministrazione dello stato.

art. 9.

i programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. il direttore generale della sanità pubblica può intervenire ai lavori di detta commissione.

un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7/a, esercita le funzioni di segretario.

art. 10.

per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.

la misura delle tasse predette è determinata con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

l'importo delle tasse è devoluto all'erario.

art. 11.

per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del ministro per l'interno, all'istituto di sanità pubblica da altre amministrazioni dello stato, debbono essere accreditati, a favore del ministero stesso i fondi occorrenti per le relative spese. delle somme accreditate è reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello stato.

l'istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. con decreto, emanato dal ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all'erario a titolo di rimborso di spesa.

CAPO III. DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ.

art. 12.

il consiglio superiore di sanità è composto:

essi sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

il ministro per l'interno nomina per ciascuna sessione ordinaria del consiglio superiore di sanità il presidente e il vice presidente che rimangono in carica fino all'apertura della sessione ordinaria successiva. il presidente e il vice presidente esplicano le loro mansioni anche in seno alle sezioni del consiglio superiore di sanità.

è in facoltà del ministro per l'interno di intervenire alle adunanze del consiglio superiore di sanità riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.

il ministro per l'interno designa a segretario del consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica il quale non ha voto.

art. 13.

il consiglio superiore di sanità:

1/a prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del regno sui quali riferisce il direttore generale della sanità pubblica;

2/a propone quei provvedimenti, quelle inchieste quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dei servizi di sanità pubblica;

3/a compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.

art. 14.

il voto del consiglio superiore di sanità è obbligatorio;

a) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanità pubblica;

b) sull'elenco dei colori nocivi;

c) sulla determinazione dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal ministero delle finanze, sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315;

d) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;

e) sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino più provincie e, in genere, per quanto riguarda tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge;

f) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

g) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;

h) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.

è in facoltà del ministro per l'interno di richiedere il parere del consiglio superiore di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

art. 15.

il consiglio superiore di sanità si divide in quattro sezioni.

alla composizione del consiglio si provvede con decreto reale all'inizio di ciascun triennio. con lo stesso decreto si determina la competenza, per materia, delle singole sezioni e la distribuzione dei membri nelle medesime.

art. 16.

il consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a) e d) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e) dello stesso articolo e quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.

quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.

nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.

CAPO IV DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SANITÀ.

art. 17.

il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto di: tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria; una persona esperta nelle materie amministrative; una persona esperta nelle scienze agrarie; Il medico provinciale; il veterinario provinciale; L'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia; Il presidente del tribunale civile e penale del capoluogo; l'ufficiale sanitario del capoluogo; un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l'interno e per le corporazioni.

i componenti di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

il prefetto designa a segretario del consiglio un funzionario amministrativo di gruppo a il quale non ha voto.

art. 18. il consiglio provinciale di sanità;

1/a prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;

2/a propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;

3/a designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

4/a propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;

5/a provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

art. 19.

il voto del consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria: sui regolamenti locali di igiene e sanità; sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico; sul regolamento provinciale di polizia veterinaria; sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia; sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi; sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura; sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione; sulle piante organiche delle farmacie; sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi; sulla conferma e la dimissione degli ufficiale sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinati contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese; sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale; in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale. è in facoltà del prefetto di richiedere il parere del consiglio provinciale di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

art. 20.

nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ E AI CONSIGLI PROVINCIALI DI SANITÀ.

art. 21.

il consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del consiglio superiore di sanità due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il ministro per l'interno ed il prefetto.

per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli articoli 16 e 20.

le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in casi di parità, prevale il voto del presidente.

i membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. la decadenza è pronunziata dal ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del consiglio superiore o del consiglio provinciale di sanità.

art. 22.

è in facoltà del ministro per l'interno o del prefetto, di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del consiglio superiore e del consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.

art. 23.

ai componenti del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità, estranei all'amministrazione dello stato, può essere assegnata una indennità giornaliera nella misura stabilita con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

ai componenti dei predetti consigli che facciano parte dell'amministrazione dello stato, quando non siano chiamati nei consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, può essere assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'art. 63 del r. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

ai componenti dei consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

**CAPO VII. DELL'UFFICIO SANITARIO COMUNALE E DEI SERVIZI DI VIGILANZA IGIENICA E DI ASSISTENZA SANITARIA NEI COMUNI.
SEZIONE I.**

art. 33.

i comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio ai servizi di vigilanza igienica e di profilassi.

il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.

ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella sezione iv del presente capo.

quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.

uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.

art. 34.

l'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.

il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

il concorso può essere indetto per singoli comuni quando si tratta di comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o anche di comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo.

possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato trentadue anni di età, e indipendentemente dal limite predetto:

a) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica;

b) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.

art. 35.

il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità previa autorizzazione del ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito del concorso.

sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica.

art. 36.

il ministero dell'interno nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi e ha facoltà di affidare il giudizio di più concorsi ad una stessa commissione.

la commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultanti idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osserva le preferenze stabilite per legge.

è in facoltà della commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso.

il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.

in caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.

le spese del concorso sono a carico dei comuni interessati. il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto; se il giudizio della commissione riflette concorsi di più provincie, il riparto per provincie è fatto con provvedimento del ministro per l'interno.

art. 37.

la nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.

il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.

i provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.

art. 38.

l'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

art. 39.

gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dall'autorità sanitaria provinciale, della quale eseguono gli ordini.

art. 40.

l'ufficiale sanitario: vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale; vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e Istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale; denuncia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale; riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti; assiste il podestà nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori; raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.

art. 41.

gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio provinciale di sanità. contro il provvedimento della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al ministro per l'interno.

art. 42.

per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandanti nell'esclusivo interesse privato. la misura del compenso e i casi per i quali esso è dovuto sono stabiliti con decreto del ministro per l'interno. la riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.

art. 43.

le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinati al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.

la quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare annuo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.

art. 44.

le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono: la censura; la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei; la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi; la revoca; la destituzione.

le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.

art. 45.

le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale di sanità, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.

art. 46.

in caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.

la sospensione è applicata dal prefetto. essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. alla moglie od ai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio si inferiori alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

la revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.

all'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

l'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

art. 47.

l'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età.

può, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, per inabilità fisica, incapacità professionale, soppressione di posto o quando ciò sia necessario nell'interesse del servizio. in tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuale deduzioni.

sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il ministro per l'interno decide sentito il consiglio superiore di sanità.

art. 48.

l'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario:

a) quando perda la cittadinanza italiana,

b) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

è, inoltre, dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, quando volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso altri impiegati del comune.

tuttavia il prefetto, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, nel caso preveduto nel precedente comma, può applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio o la revoca dall'impiego.

in ogni caso, indipendentemente da quanto è disposto nei commi precedenti, l'ufficiale sanitario, che si trovi nelle condizioni predette, è sospeso dallo stipendio per la durata delle infrazioni ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del podestà o del medico provinciale.

art. 49.

le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podestà o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto.

le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto.

l'ufficiale sanitario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finché non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

l'accettazione può essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

art. 50.

l'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo, può essere dispensato dall'impiego.

all'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

la dispensa è pronunciata dal prefetto con provvedimento definitivo.

art. 51.

il posto dell'ufficiale sanitario, dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non può essere coperto, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione dei detti ricorsi.

art. 52.

contro i provvedimenti, relativi al rapporto di impiego degli ufficiali sanitari, è ammesso ricorso per legittimità al consiglio di stato in sede giurisdizionale o in via straordinaria al re.

art. 53.

si applicano agli ufficiali sanitari le disposizioni stabilite per i sanitari condotti negli articoli 79, 80 e 81, relativamente al pagamento degli stipendi ed alla iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

art. 54.

al personale medico addetto agli uffici sanitari comunali, preveduti nel secondo comma dell'art. 3 del presente testo unico, si applicano le disposizioni stabilite nella presente sezione per gli ufficiali sanitari.

il potere di nominare, dimettere per fine del periodo di esperimento, disporre la cessazione dal servizio e infliggere le punizioni disciplinari compete al podestà, salva l'applicazione dell'art. 50 che spetta al prefetto.

per tale personale funziona la commissione di disciplina stabilita, per i sanitari condotti, nell'art. 74 e, nei suoi confronti, non è applicabile la dispensa o il collocamento a riposo nell'interesse del servizio preveduti nel secondo comma dell'art. 47. nei riguardi del predetto personale resta ferma la competenza della giunta

TITOLO II ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI SANITARIE E D I ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.

CAPO I. DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

art. 99.

è soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, delle veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitarie visitatrice e infermiera diplomata.

è anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. s'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

con regio decreto, su proposta del ministro per l'interno, sentiti il ministro dell'educazione nazionale ed il consiglio di stato, possono esser sottoposte a vigilanza sanitaria altre arti, che comunque abbiano rapporto con l'esercizio delle professioni sanitarie, secondo le norme che sono determinate nel decreto medesimo.

la vigilanza si estende:

a) all'accertamento del titolo di abilitazione;

b) all'esercizio delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie anzidette.

art. 100.

nessuno può esercitare la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiera professionale, se non sia maggiore di età ed abbia conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale, a norma delle vigenti disposizioni.

chiunque intende esercitare in un comune una di tali professioni, alla quale è abilitato a norma di legge, deve far registrare il diploma nell'ufficio comunale.

non sono soggetti a tale obbligo i medici e i chirurghi stranieri, espressamente chiamati per casi particolari.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

art. 101.

il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'autorità giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, può disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

art. 102.

il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie.

i sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

art. 103.

gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni dall'accertamento, ogni caso di aborto, per il quale essi abbiano prestato la loro opera, o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

la denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, e fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;

c) a denunciare al podestà e all'ufficiale sanitario, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;

d) a denunciare alle autorità predette, entro due giorni dall'accertamento, i casi di lesioni da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilità al lavoro, anche parziale, di carattere permanente;

e) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a mille.

l'autorità giudiziaria comunica al prefetto, per estratto, la sentenza passata in giudicato.

CAPO II. DEL SERVIZIO FARMACEUTICO.

SEZIONE I. - DELL'AUTORIZZAZIONE AD APRIRE ED ESERCITARE UNA FARMACIA.

art. 104.

l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia per ogni cinquemila abitanti.

quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, può stabilirsi, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti.

il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali è determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione.

sono farmacie rurali quelle istituite in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

chiunque apra od eserciti una farmacia senza la autorizzazione anzidetta, è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecento a duemilacinquecento.

il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, dispone la chiusura dell'esercizio.

art. 105.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 114, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto e giudicato da apposita commissione, presieduta dal vice prefetto e composta dal medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista nominati dal prefetto al principio di ogni anno, su terne proposte dalle rispettive associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, competenti per territorio.

il provvedimento del prefetto è definitivo.

art. 106.

L'ammissione al concorso, indicato nel precedente articolo, non può essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di età e nel possesso dei diritti civili;

sia iscritto nell'albo professionale dei farmacisti;

dimostri di possedere mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

art. 107.

nella graduatoria del concorso hanno titolo di preferenza assoluta il figlio o, in difetto di figli, il coniuge del farmacista, la cui farmacia sia stata messa a concorso, purchè siano abilitati all'esercizio della professione.

art. 108.

L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.

il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dall'autorizzazione.

sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

in caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

la tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'articolo 116.

art. 109.

nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede.

ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto.

è tuttavia data facoltà al prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello stesso comune, di una farmacia da una sede a un'altra, quando in quest'ultima sede le farmacie esistenti siano inferiori di numero a quelle assegnate nella pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura di nuove farmacie nel comune, in dipendenza di quanto è disposto negli articoli 104 e 375.

in mancanza di domanda e nella ipotesi preveduta nel precedente comma, il prefetto, sentiti il podestà del comune, il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, può autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, anche in deroga alle disposizioni contenuti nei su richiamati articoli del presente testo unico.

i provvedimenti del prefetto, adottati a sensi degli ultimi due comma del presente articolo, sono definitivi.

art. 110.

L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.

la commissione indicata nell'art. 105 accerta la somma che deve essere corrisposta a titolo di indennità di avviamento e, in mancanza di accordo tra le parti interessate, determina, in base a perizia, con decisione inappellabile, l'importo del rilievo degli arredi, provviste e dotazioni.

art. 111.

L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

art. 112.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.

chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.

art. 113.

la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli articoli 108 e 111:

a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio;

b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato all'obbligo di cui nell'art. 110;

c) per volontaria rinuncia dell'autorizzato;

d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;

f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti;

g) per perdita della cittadinanza italiana;

h) per morte dell'autorizzato.

la decadenza stessa, escluso il caso indicato nella lettera h), è pronunciata, con decreto, dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

art. 114.

le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, possono essere autorizzate dal prefetto, sentiti il consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.

la decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata nel modo e nelle forme stabilite nell'articolo precedente:

a) per la fine dell'ente o della istituzione;

b) per volontaria rinuncia;

c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal prefetto alla legale rappresentanza dell'ente.

art. 115.

per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima, è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.

l'indennità di residenza, in misura non superiore alle lire quattromila annue, è determinata dalla commissione indicata nell'art. 105, sentito il podestà del comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di un quota, sino al massimo di due terzi, da parte del ministero dell'interno.

l'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104.

le disposizioni relative alla misura e alle modalità di applicazione e riscossione del contributo ed ai rimborsi di quote delle indennità ai comuni, anche con pagamenti in conto, sono emanate con regio decreto su proposta del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

art. 116.

per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, può autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente a un periodo dell'anno che viene determinato nel decreto di autorizzazione, sentita l'azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'amministrazione municipale, quando il comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

alle farmacie predette si applicano, in quanto possibile o non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente capo.

art. 117.

l'autorizzazione preveduta nel precedente articolo, è conferita in seguito a concorso espletato con le norme stabilite negli articoli 105 e seguenti del presente testo unico.

al concorso possono partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel comune, sede della stazione o luogo di cura.

qualora, però, nel comune esista un'unica farmacia, e in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della provincia.

nei concorsi preveduti nel presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, della quale il concorrente è titolare, alla stazione o luogo di cura.

art. 118.

il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi stabiliti nell'art. 120.

la decadenza pronunciata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

SEZIONE II. DELL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA.

art. 119.

il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.

egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto.

il titolare di una farmacia, che intenda sospendere o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.

art. 120.

il farmacista, autorizzato all'esercizio della succursale ai termini dell'articolo 116, deve proporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, il quale è tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa è aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

la designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.

l'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

art. 121.

le farmacie delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previste nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo professionale.

il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.

le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. il provvedimento del prefetto è definitivo.

anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.

art. 122.

la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.

sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicinali composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

tali medicinali composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

art. 123.

il titolare della farmacia deve curare:

a) che la farmacia sia provvista delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea ufficiale; b) che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della tariffa ufficiale dei medicinali;

c) che sia conservata copia di tutte le ricette e, qualora si tratti di veleni somministrati dietro ordinazione di medico chirurgo o veterinario, siano conservate le ricette originali, prendendo nota del nome delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia all'acquirente che la domandi.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

il titolare deve inoltre curare che i medicinali, dei quali la farmacia è provvista, non siano né guasti né imperfetti. in caso di trasgressione a tale obbligo si applicano le pene stabilite dall'art. 443 del codice penale.

nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113, lettera e).

art. 124.

il ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. a questa sono allegati:

a) l'elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicinali composti o di specialità medicinali;

b) l'elenco dei prodotti la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizione;

c) l'elenco dei prodotti che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico, sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni che sono determinate nel regolamento, con l'indicazione delle quantità minime di vendita.

art. 125.

ogni due anni, a cura del ministero dell'interno, è pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

i prezzi indicati nella tariffa non possono essere superati.

su tali prezzi è stabilito lo sconto minimo che i farmacisti debbono, in ogni caso, concedere alle amministrazioni pubbliche e private, tenute per legge, regolamenti, statuti o tavole di fondazione alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri, e che abbiano, comunque, carattere di opere di assistenza e beneficenza.

il prezzo, cui possono essere venduti al pubblico le specialità medicinali, i prodotti opoterapici e biologici, i fermenti solubili e organizzati e, in genere, tutti i prodotti affini, nonché i sieri, vaccini, virus, tossine, arseno-benzoli semplici e derivati deve essere segnato sull'etichetta.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.

indipendentemente dall'azione penale, il prefetto può ordinare la chiusura fino a un mese della farmacia; in caso di recidiva può dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai termini dell'art. 113.

art. 126.

il prefetto, quando la somministrazione di medicinali può riuscire pericolosa per la salute pubblica, indipendentemente dal procedimento penale, ha facoltà di vietare la vendita al pubblico del prodotto e ordinarne il sequestro.

art. 127.

nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie.

nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto.

se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzia la decadenza dall'autorizzazione.

art. 128.

i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.

la tassa predetta è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratta di farmacia succursale, istituita ai sensi dell'articolo 116.

la riscossione della tassa ha luogo con le forme e i mezzi stabiliti nelle vigenti norme per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente entro il mese di novembre, dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e resi esecutori dal prefetto.

art. 129.

in caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocimento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera a), per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

i provvedimenti del prefetto sono definitivi.

testo unico.

**CAPO V. DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SOGGETTA A VIGILANZA SANITARIA.
SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI.**

art. 143.

sono soggetti a vigilanza, agli effetti della sanità pubblica, i fabbricanti e commercianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di coloranti, di droghe, di profumi e di acque e fanghi minerali.

sono soggetti altresì a vigilanza, ai fini della tutela della sanità pubblica, la preparazione, il deposito e l'impiego di gas tossici.

le autorità sanitarie possono, nell'interesse della sanità pubblica, fare eseguire visite nei locali di produzione e smercio delle sostanze indicate nei comma precedenti.

SEZIONE II. DELLE OFFICINE DI PRODOTTI CHIMICI E DI PREPARATI GALENICI.

art. 144.

l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici è sottoposta ad autorizzazione del ministro per l'interno, il quale la concede sentito il consiglio superiore, di sanità, tenuta presente la opportunità dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio e previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneità dei locali, dà affidamento per l'ottima qualità delle produzioni e delle preparazioni.

l'autorizzazione è in ogni caso negata o revocata quando risulti che l'officina non è diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica o in chimica e farmacia o in farmacia o di diploma in farmacia e iscritta nell'albo professionale.

è vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di più officine. è pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, tranne che questa sia di proprietà del farmacista e in diretta comunicazione con la farmacia.

chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti è punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura dell'officina quando questa sia stata aperta senza autorizzazione o sia diretta da persona non munita del titolo prescritto. il provvedimento del prefetto è definitivo.

art. 145.

nel corso di ciascun biennio le officine indicate nel precedente articolo debbono essere ispezionate dal medico provinciale, che può anche compiere ispezioni straordinarie.

nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito, di regola, da un farmacologo o da un dottore in chimica o da un dottore in chimica e farmacia, designato dal prefetto.

se il risultato dell'ispezione non è soddisfacente, il proprietario o conduttore dell'officina è diffidato dal prefetto a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto ordina la chiusura.

i proprietari o conduttori delle officine predette sono tenuti al pagamento di una tassa annua di ispezione nella stessa misura stabilita nell'art. 128 del presente testo unico per i proprietari autorizzati di farmacie.

SEZIONE III. DEL COMMERCIO DI SOSTANZE VELENOSE.

art. 146.

chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

i farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

art. 147.

i farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per l'esercizio dell'arte o della professione.

in ogni caso debbono notare in un registro speciale da presentarsi all'autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila. a detta pena può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi.

SEZIONE IV. DEL COMMERCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DEI PROVV EDIMENTI PER REPRIMERE GLI ABUSI.

art. 148.

l'elenco delle sostanze tossiche aventi azione stupefacente è approvato con decreto del ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, tenuto conto di quanto sia stabilito nelle convenzioni internazionali.

art. 149.

la coltivazione del papavero (*papaver somniferum* L.) e la raccolta delle capsule di papavero possono aver luogo soltanto in seguito a speciale autorizzazione del ministro per l'interno, che, nel concederla, determina, caso per caso, sentito quello per l'agricoltura e per le foreste, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata.

chiunque, senza l'autorizzazione predetta, coltivi il papavero o raccolga capsule di papavero o non osservi le condizioni e garanzie, alle quali l'autorizzazione è subordinata, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

in caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.

art. 150.

la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente non può aver luogo senza autorizzazione del ministro per l'interno.

chiunque produce l'oppio grezzo o altre sostanze o preparati stupefacenti senza l'autorizzazione predetta è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da lire duemila a diecimila.

in caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto.

art. 151.

chiunque intende importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve munirsi dell'autorizzazione del prefetto della provincia nella quale risiede.

in caso di violazione si applicano le pene stabilite nell'art. 446, comma primo, del codice penale.

sono escluse dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita o la somministrazione delle sostanze anzidette a dose o forma di medicamento.

art. 152.

chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze o preparati ad azione stupefacente, a dose o forma di medicamento, le vende e somministra senza prescrizione o in quantità superiore a quella prescritta o a persona che non sia munita di carta di identità o altro documento equivalente, ovvero vende o somministra morfina, diacilmorfina, cocaina e loro sali, altrimenti che in pomata o in soluzione o comunque in modo diverso dalle speciali preparazioni, determinate con decreto del ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

art. 153.

le pene stabilite nell'art. 446 del codice penale si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso delle sostanze stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti sostanze o preparati ad azione stupefacente senza che vi sia una necessità curativa o in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

art. 154.

i medici chirurghi ed i veterinari, che prescrivono comunque sostanze o preparati ad azione stupefacente debbono indicare chiaramente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

i direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere e case per gestanti ed i titolari dei gabinetti privati per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare sostanze o preparati ad azione stupefacente nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, istituti, case e gabinetti predetti, senza le indicazioni, prescritte nel primo comma. essi debbono tenere un registro di carico e scarico delle sostanze e preparati acquistati nel quale deve essere giustificato l'impiego delle sostanze medesime.

art. 155.

chiunque, essendo autorizzato a vendere sostanze stupefacenti a dose o forma di medicamento, le vende su presentazione di ricetta che non sia redatta secondo le norme dell'articolo precedente o a persona che non sia munita di carta di identità o di documento equivalente, ovvero omette di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia ricette e di conservarla in originale è punito con l'arresto fino ad un anno o con la ammenda da lire duemila a lire cinquemila.

in caso di recidiva la pena è sempre dell'arresto oltre alla sospensione dall'esercizio delle professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

art. 156.

il sanitario che assiste o visita persona affetta da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati ad azione stupefacente, deve farne denuncia, entro due giorni, all'autorità di pubblica sicurezza.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

nel caso di recidiva alla pena dell'ammenda è sostituito l'arresto fino a un anno oltre alla sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

art. 157.

chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di sostanze o preparazioni stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sè e agli altri o riesce di pubblico scandalo, può essere coattivamente ricoverato in una casa di salute per essere sottoposto alla cura disintossicante.

l'ammissione nella casa di salute deve essere chiesta dai parenti, tutori o protutori dell'infermo o dall'autorità di pubblica sicurezza ed è autorizzata dal pretore, previo accertamento medico.

in caso di urgenza il ricovero è disposto provvisoriamente dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo i provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria.

a tali ricoveri si applicano, in quanto possibile, le disposizioni contenute nella legge sui manicomi e sugli alienati.

art. 158.

il prefetto, indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria per il procedimento penale, nel caso di trasgressione alle disposizioni contenute nella presente sezione od a quelle sancite dagli articoli 445, 446, 447, 729 e 730 del codice penale, può ordinare la chiusura temporanea o permanente del locale, ove sono state consumate le trasgressioni stesse, e la sospensione o la revoca della autorizzazione concessa.

il provvedimento del prefetto è definitivo.

art. 159.

con decreto del ministro per l'interno possono essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia.

art. 160.

ferma l'iniziativa del pubblico ministero per i fatti che costituiscono reato, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e di quelle emanate col regolamento, spettano al ministro per l'interno, che li esercita a mezzo dei prefetti, coadiuvati dagli organi dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza e il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle capitanerie di porto e dai comandanti di aeroporto.

SEZIONE V. DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI.**art. 161.**

nessuna officina di prodotti chimici usati in medicina o di preparati galenici può produrre, a scopo di vendita, una specialità medicinale, senza l'autorizzazione del ministro per l'interno.

il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del precedente comma è punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.

il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può, in caso di recidiva, ordinare la chiusura dell'officina.

il provvedimento del prefetto è definitivo.

art. 162.

nessuna specialità medicinale può essere messa in commercio senza registrazione da parte del ministero dell'interno.

la registrazione può essere concessa anche per determinate serie e categorie di specialità.

prima di concedere la registrazione, il ministero ha facoltà di sottoporre la specialità a un esame diretto ad accertare:

a) se abbia una composizione qualitativa e quantitativa corrispondente a quella denunciata;

b) se i prodotti che la compongono abbiano i necessari requisiti di purezza;
c) se le eventuali indicazioni terapeutiche corrispondano alla reale composizione del prodotto.
lo stato non assume, per il fatto della registrazione, alcuna responsabilità.

art. 163.

non possono in nessun caso essere registrate specialità che vantino:

a) proprietà ed effetti contrari, in qualsiasi modo, alla morale e al buon costume;

b) virtù terapeutiche speciali per quelle infermità che sono determinate dal regolamento.

art. 164.

L'autorizzazione a produrre specialità medicinali e la concessione della registrazione, secondo i precedenti articoli, sono soggette a revoca.

art. 165.

le specialità medicinali registrate, che venissero successivamente variate nella loro composizione, debbono ottenere una nuova registrazione da parte del ministero dell'interno.

art. 166.

le specialità medicinali provenienti dall'estero, pronte e confezionate per l'uso, non possono essere poste in commercio senza la preventiva registrazione del ministero dell'interno, a meno che non sia diversamente stabilito nelle convenzioni internazionali.

a tali specialità sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni della presente sezione.

art. 167.

è data facoltà al ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, di stabilire a quali delle specialità medicinali debba essere applicata, per quanto concerne la vendita al pubblico, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 123, relativa all'obbligo da parte del farmacista della conservazione della ricetta originale nel caso di somministrazione di veleni.

art. 168.

i produttori e commercianti di specialità medicinali che mettono in commercio specialità non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

a tali pene è aggiunta la chiusura fino a tre mesi, o fino a un anno in caso di recidiva, dell'officina in cui sia stata prodotta la specialità.

il ministro per l'interno, indipendentemente dal procedimento penale, provvede al sequestro della specialità ovunque si trovi e può ordinare l'immediata chiusura dell'officina nella quale sia stata prodotta la specialità non registrata o della quale sia stata revocata la registrazione.

art. 169.

il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, è punito con l'ammenda da lire mille a tremila, e con la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. in caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire duemila a seimila e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.

il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni.

in caso di recidiva, può pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'art. 113.

art. 170.

il medico o il veterinario che ricevano, per sè o per altri, denaro o altra utilità ovvero ne accettino la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico, sono puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

la pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.

se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

la condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

art. 171.

il farmacista che riceva per sè o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

la pena è sempre dell'arresto nel caso di recidiva.

se il fatto violi altre disposizioni di legge si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

la condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.

indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

art. 172.

le pene stabilite negli articoli 170 e 171, primo e secondo comma, si applicano anche a carico di chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità.

se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il ministro per l'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può ordinare, con decreto, la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.

il ministro può, inoltre revocare la registrazione delle specialità medicinali o l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

art. 173

è vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila.

art. 174.

le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e le modalità con le quali possono essere registrate e messe in commercio, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, le specialità medicinali nazionali ed estere, sono determinate nel regolamento.

nel regolamento sono determinati anche i prodotti che, a termini dell'art. 122, debbono essere considerati come specialità medicinali e le limitazioni che possono essere imposte alla pubblicità, sotto qualsiasi forma, relativa al commercio di esse.

art. 175.

il parere del consiglio superiore di sanità deve essere sentito tutte le volte che si intende negare o revocare la registrazione di una specialità medicinale.

art. 176.

a cura del ministero dell'interno è pubblicato, ogni semestre, con le modalità indicate nel regolamento, un elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere registrate, di quelle per le quali è stata autorizzata la variazione e di quelle per le quali è intervenuta la revoca della registrazione.

art. 177.

è fatto obbligo ai farmacisti di tenere in farmacia in modo ostensibile al pubblico l'elenco ufficiale delle specialità medicinali registrate dal ministero, indicato nell'articolo precedente.

il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinquanta a duecento.

art. 178.

i produttori di specialità medicinali sono tenuti al pagamento delle tasse di concessione, indicate nella tabella n. 5 annessa al presente testo unico.

le forme e i mezzi per la riscossione di tali tasse sono stabiliti nel regolamento.

art. 179.

con decreto del ministro per l'interno possono essere aggregate al consiglio superiore di sanità, per la trattazione degli affari indicati nella presente sezione, persone particolarmente competenti nella materia.

il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi a un anno delle fabbriche, depositi o rivendite: può inoltre procedere al sequestro dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.

il provvedimento del prefetto è definitivo.

di autorizzazione od altre irregolarità. in tale caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi.

il provvedimento del prefetto è definitivo.

SEZIONE XI. DELLA PUBBLICITÀ IN MATERIA SANITARIA.

art. 201.

è necessaria la licenza del prefetto per la pubblicità, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medici e chirurgici, ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici, di cure fisiche e affini, acque minerali, naturali o artificiali.

prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto può sentire l'associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta, competente per territorio.

il contravventore alle disposizioni contenute nel primo comma è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

alla coltivazione del riso.

CAPO II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E D ARTI SANITARIE E DI ATTIVITÀ SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA.

SEZIONE I. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

art. 365.

sono autorizzati all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice, quantunque sprovveduti del titolo di abilitazione prescritto a norma degli ordinamenti in vigore:

a) i cittadini italiani delle nuove provincie del regno che abbiano conseguito i diplomi per l'esercizio delle professioni suddette in istituti autorizzati del cessato impero austro-ungarico, o che siano in possesso di diplomi di altri stati, confermati (nostrificati) con provvedimento della competente autorità del detto cessato impero, nei limiti stabiliti dal r. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396, che determina i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, e dal r. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1914, che estende alla provincia del carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno;

b) coloro che, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano ottenuto con decreto del ministro per l'interno l'autorizzazione ad esercitare nel regno la loro professione ai sensi del r. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 795, che disciplina l'esercizio nel regno delle professioni sanitarie da parte di laureati o diplomati all'estero rimpatriati per la guerra.

art. 366.

sono autorizzati all'esercizio della professione nel regno, ma soltanto presso gli stranieri, i medici-chirurghi diplomati all'estero, che al tempo della promulgazione della legge 10 luglio 1910, n. 455, relativa all'istituzione degli ordini dei sanitari, si trovano da oltre tre anni, iscritti nei ruoli dei contribuenti, per redditi di ricchezza mobile, derivanti dall'esercizio professionale.

art. 367.

sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo:

a) coloro che siano stati legalmente abilitati a tale esercizio in virtù di disposizioni anteriori al decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755, concernente l'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;

b) i cittadini italiani delle nuove provincie del regno che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica rilasciate dalla competente autorità del cessato impero austro-ungarico, nei limiti stabiliti dalla legge 23 giugno 1927, n. 1187, concernente provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del regno e dal r. decreto 14 giugno 1928, n. 1630, che estende alla provincia del carnaro la legislazione sanitaria vigente nel regno.

alle persone che si trovano nelle condizioni sopra indicate si applicano le disposizioni del presente testo unico, relative all'esercizio delle professioni sanitarie.

SEZIONE II. DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO FARMACEUTICO.

art. 368.

ai titolari di farmacie legittime, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, esistenti alla data di pubblicazione del r. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio di una farmacia. il titolare di due o più farmacie deve, entro il termine del 30 settembre 1934, notificare al prefetto della provincia, se tutte le farmacie hanno sede nella stessa provincia o, altrimenti, al ministero dell'interno per quale di esse intenda optare. trascorso inutilmente detto termine, il prefetto od il ministro per l'interno, secondo la rispettiva competenza, determinano, anche in relazione alle esigenze dell'assistenza farmaceutica, per quale delle farmacie medesime è riconosciuto il diritto di continuare, vita durante, l'esercizio.

le farmacie per le quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel precedente comma, non è riconosciuto il diritto alla continuazione del relativo esercizio, possono essere vendute a condizione:

a) che la vendita abbia luogo non oltre il 31 dicembre 1936;

b) che la vendita sia fatta a farmacista iscritto nell'albo professionale.

le farmacie che, allo scadere del termine indicato nella lettera a), non siano state vendute, sono messe a concorso ai sensi dell'art. 105.

l'autorizzazione data dal prefetto ai nuovi titolari delle farmacie è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

art. 369.

le farmacie, per le quali sia stato riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio a norma del primo comma del precedente articolo, possono essere trasferite, per una volta tanto, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso della farmacia sia fatto a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale.

nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare premorto, sebbene non farmacista, purchè sia avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di secondo grado.

il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata l'osservanza delle prescrizioni sopradette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.

l'autorizzazione, data dal prefetto al nuovo titolare della farmacia, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

quando si tratti di successione a favore di figli, che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia fino al completamento degli studi farmaceutici.

durante la gestione provvisoria della farmacia si applicano alla medesima le disposizioni di cui all'articolo 379.

art. 370.

alle farmacie legittime, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 368.

le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusivamente per successione e secondo le disposizioni prevedute nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista.

art. 371.

ai comuni, alle istituzioni di assistenza e beneficenza ed agli altri enti pubblici, nonché alle società cooperative di previdenza e di consumo che, alla data del 31 marzo 1934 siano titolari di farmacie, è riconosciuto il diritto di continuare l'esercizio.

art. 372.

ai farmacisti addetti alle farmacie comunali indicate nell'articolo precedente si applicano le norme stabilite nel precedente testo unico per i sanitari condotti e, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme stabilite per la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali.

i concorsi per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie comunali sono indetti dal prefetto e giudicati dalla commissione indicata nell'art. 105 del presente testo unico.

art. 373.

alle società ed agli enti non preveduti nell'art. 371, i quali siano titolari di farmacie legittime ai sensi dell'art. 25 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni dell'art. 368, salvo per quanto riflette il diritto di continuare l'esercizio della farmacia, che resta limitato a un trentennio a decorrere dal 31 marzo 1934.

art. 374.

ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate giusta le disposizioni dell'art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468, è riconosciuto, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 112 e 113 del presente testo unico, per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni trenta dalla pubblicazione della predetta legge; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, è sempre disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

art. 375.

nei territori annessi in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374, le seguenti disposizioni:

1/a ai proprietari di farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca 18 dicembre 1906, n. 5 b. l. i., è riconosciuto per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla pubblicazione del regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nei comuni, nei quali si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'art. 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

2/a ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nei territori annessi, secondo la legge austriaca del 18 dicembre 1906, n. 5 b. l. i., è riconosciuto, per sè e per i loro eredi e aventi causa e per la durata di venti anni dalla pubblicazione del regio decreto 13 maggio 1923, n. 1238, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3/a a misura che le farmacie indicate nei due precedenti numeri vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico.

art. 376.

nella città di fiume e nel relativo territorio, annesso al regno in virtù del r. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, si applicano, in sostituzione dei precedenti articoli 368, 369, 370 e 374 le seguenti disposizioni:

1/a ai proprietari delle farmacie di diritto reale ora esistenti ed in esercizio nel circondario di fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese xiv dell'anno 1879, è riconosciuto, per sè e i loro eredi e aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive nella sede attuale, per la durata di anni trenta dalla data di pubblicazione del regio decreto 16 agosto 1926, n. 1914; scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto.

rimane salvo ai proprietari, che siano farmacisti, il diritto di continuare nell'esercizio delle farmacie fino al termine della loro vita.

frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie nel territorio nel quale si trovano le farmacie in parola, è disposta, anche quando si tratti di farmacie rurali, entro i limiti di popolazione indicati nell'articolo 104 del presente testo unico, salvo il caso preveduto nell'art. 109.

2/a ai proprietari delle farmacie di diritto personale ora esistenti e in esercizio nel circondario di fiume, secondo il paragrafo 131 della legge ungherese xiv dell'anno 1879, è riconosciuto, per sè e per i loro eredi e aventi causa, per la durata di venti anni dalla data di pubblicazione del citato decreto, il diritto all'esercizio della farmacia rispettiva, nella sede attuale.

rimane però fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia fino al termine della loro vita.

3/a a misura che le farmacie, indicate nei due precedenti numeri, vengano a chiudersi, anche per alcuna delle cause prevedute negli articoli 113 e 114 del presente testo unico, le farmacie stesse non possono essere riaperte che entro i limiti della pianta organica stabilita dal prefetto e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme contenute nel presente testo unico.

art. 377.

alle farmacie indicate negli articoli 375 e 376, nn. 1 e 2, si applicano le disposizioni degli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829.

art. 378.

le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art. 121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.

art. 379

alle farmacie privilegiate prevedute nell'art. 374, che siano in esercizio alla scadenza del trentennio stabilito dall'articolo stesso, e alle farmacie di diritto transitorio della venezia giulia e tridentina e del territorio di fiume, che siano in servizio alla scadenza dei termini stabiliti negli articoli 375 e 376, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 368, 369, 371 e 373.

art. 380.

entro il 31 marzo 1935 il prefetto, sentiti i podestà dei comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio provinciale di sanità, stabilirà, con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. il provvedimento del prefetto è definitivo.

le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.

art. 381.

il ministro delle finanze è autorizzato a introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del ministero dell'interno le variazioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 115.

att. Da 382 a 395

(Omissis) (1).

Allegato 1

All. 1. TABELLA N. 1

DEI DIRITTI DI PRATICA SANITARIA PREVEDUTI DALL'ART. 30

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, gli artt. da 1 a 26 della l. 9 febbraio 1963, n. 82.

Allegato 2

All. 2. TABELLA N. 2

Allegato 3

All. 3.

TABELLA DEI DIRITTI PER LA VISITA DEL BESTIAME E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI AI CONFINI DELLO STATO, AI TERMINI DELL'ART. 32

(Omissis) (1).

(1) Il contenuto della presente tabella non ha più vigore nel nostro ordinamento.

Allegato 4

All. 4. TABELLA N. 3

TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE (ARTT. 108, 127, 128 E 145)

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 26 dicembre 1972, n. 641.

Allegato 5

All. 5. TABELLA N. 4

TASSA DI CONCESSIONE PER LE LICENZE DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE (ART. [142](#))

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 26 dicembre 1972, n. 641.

Allegato 6

All. 6. TABELLA N. 5

TASSA DI CONCESSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE A PRODURRE ED A METTERE IN COMMERCIO SPECIALITA' MEDICINALI (ART. [178](#))

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 26 dicembre 1972, n. 641.

Allegato 7

All. 7. TABELLA N. 6 TASSA ANNUA DI ISPEZIONE (ART. [196](#))

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, d.p.r. 26 dicembre 1972, n. 641.

Allegato 8

All. 8. TABELLA N. 7

SOVVENZIONE SPETTANTE AI DISCENDENTI, ASCENDENTI, FRATELLI O SORELLE, CONIUGE SUPERSTITE DI OPERAI DECEDUTI PER FEBBRE PERNICIOSA (ART. [329](#))

(Omissis) (1).

(1) Vedi, ora, l. 11 marzo 1953, n. 160.

Allegato 9

All. 9. TABELLA N. 8

(Omissis) (1).

(1) Tabella da ritenersi abrogata a seguito dell'abrogazione dell'art. 342 per effetto dell'art. 3, l. 10 dicembre 1954, n. 1164.